

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

71.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		FRANCHI ROBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 5
Senatori URBANI ed altri: Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3706) . . . . .	3	POLI BORTONE ADRIANA . . . . .	3, 4, 6
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 6	RALLO GIROLAMO . . . . .	4, 5
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	6	<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
CASTAGNETTI GUGLIELMO . . . . .	4, 6	PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454) . . . . .	7
COLUMBA MARIO . . . . .	4	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	7, 8, 9
FERRI FRANCO . . . . .	3, 6	AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	7, 8

## IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 GIUGNO 1986

	PAG.		PAG.
ARMELLIN LINO, <i>Relatore</i> . . . . .	7	RUSSO FERDINANDO: Nuove norme sul calendario scolastico (3481) . . . . .	9
PISANT LUCIO . . . . .	8	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	9, 11, 15 16, 18, 19, 20
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	15, 17 18, 19
Norme sul calendario scolastico ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3705);		BROCCA BENIAMINO . . . . .	13
PERRONE: Riforma del calendario scolastico (675);		CASTAGNETTI GUGLIELMO, <i>Relatore</i> . . . . .	10, 15 17, 18, 19
ALOI ed altri: Modifica del calendario scolastico (760);		CIAFARDINI MICHELE . . . . .	19
POLI BORTONE ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico (2249);		FAGNI EDDA . . . . .	14, 20
MASTELLA ed altri: Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole (2230);		FIANDROTTI FILIPPO . . . . .	19
		FINCATO LAURA . . . . .	13, 18, 19
		PISANI LUCIO . . . . .	11, 18, 19
		POLI BORTONE ADRIANA . . . . .	12, 20
		RAILLO GIROLAMO . . . . .	20
		<b>Votazione segreta:</b>	
		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	20

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge senatori Urbani ed altri: Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca (Approvata dal Senato) (3706).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Urbani, Chiarante, Berlinguer, Valenza e Ulianich: « Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca », già approvata dal Senato nella seduta del 22 aprile 1986.

L'onorevole Roberto Franchi ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'articolo unico della proposta di legge n. 3706, già approvato dal Senato, propone il riconoscimento della equipollenza a tutti gli effetti del diploma della Scuola normale di Pisa con il titolo di dottore di ricerca. La fama dell'istituto universitario toscano è tale che non possiamo non condividere un tale riconoscimento di natura giuridica.

Il secondo comma dell'articolo unico conferisce alle autorità accademiche della Scuola normale il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-

didattico, con il che non si pone in discussione il valore permanente dell'esperienza della Scuola normale difficilmente definibile in un provvedimento legislativo.

Per questa ragione chiedo alla Commissione di approvare la proposta di legge al nostro esame nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Intervengo molto brevemente per associarmi alle considerazioni testé svolte dal relatore. Sono noti, infatti, i pregi della Scuola normale di Pisa la cui attività di perfezionamento è conosciuta in tutto il mondo; essa è in continua evoluzione e la sua attività di ricerca è parallela ai normali corsi tenuti nelle università italiane. Non mi risulta che esistano attualmente delle strutture di studio per il dottorato di ricerca equiparabili a quelle esistenti nella Scuola normale di Pisa.

Per queste ragioni, a nome del gruppo comunista, esprimo il parere favorevole alla proposta di legge oggi al nostro esame, con l'augurio che essa venga approvata nel testo pervenutoci dal Senato.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori: l'ordine del giorno della seduta odierna reca al primo punto la discussione dei provvedimenti sul calendario scolastico, mentre la proposta di legge n. 3706 risulta essere al terzo punto. La Commissione non è stata chiamata a deliberare alcuna inversione dell'ordine del giorno; pertanto riteniamo che la discussione odierna debba iniziare dal primo punto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Poli Bortone, poiché la proposta di legge n. 3706 consta di un solo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, ho ritenuto di porla in discussione immediatamente per una migliore economia dei nostri lavori. Come ella ha notato, tale provvedimento è comunque inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Non è una risposta, perché si potrebbe decidere di iniziare la discussione di qualsiasi provvedimento senza informare la Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Poli Bortone, si tratta soltanto di un problema tecnico: la discussione del provvedimento sul calendario scolastico richiederà del tempo ed ho ritenuto, quindi, di iniziare la discussione dalla proposta di legge n. 3706.

**GIROLAMO RALLO.** Signor presidente, non ne facciamo una questione formale in questa sede, ma non vorremmo che in futuro quel che è accaduto oggi venisse a ripetersi. Se vi è un ordine del giorno già stabilito, è necessario seguirlo, altrimenti si deliberi sulla richiesta di inversione.

Noi eravamo preparati ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno ed ora ci troviamo a discutere un altro provvedimento.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del provvedimento.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Signor presidente, nonostante il fatto che non sono abbastanza preparata sulla materia, posso dire che il provvedimento al nostro esame, seppur breve, non mi sembra di semplice comprensione.

Nessuno pone in dubbio la validità della Scuola normale superiore di Pisa, ma la proposta di legge risulta avere qualche discrepanza. Innanzitutto vi è da rilevare che la retroattività della norma, di cui al primo comma, è quanto meno insolita. Laddove si dice che l'equipollenza sarà riconosciuta a partire dall'anno

accademico 1983-1984, non si chiarisce la finalità del provvedimento: sarebbe più logico prevedere la validità a partire dall'anno accademico 1986-1987.

Il secondo comma dell'articolo unico così recita: « Alle autorità accademiche della Scuola normale è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico »; con ciò si ammette che attualmente non esiste un corretto fondamento didattico e si chiede a quelle autorità di organizzarlo.

Per questi motivi non voteremo a favore della proposta di legge n. 3706.

**MARIO COLUMBA.** Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla parola « perfezionamenti » di cui al terz'ultimo rigo del primo comma dell'articolo; evidentemente si tratta di un errore di stampa, in quanto ritengo che si debba leggere « perfezionandi ».

Chiarita tale questione, ci troviamo di fronte a studenti i quali hanno iniziato nell'anno accademico 1983-1984 un corso che si concluderà alla fine di quest'anno. quindi hanno percorso un *iter* abbastanza simile a quello dei dottorati di ricerca che sono partiti « a valle » della legge n. 382. A titolo personale e senza approfondire la questione, ritengo che forse la equipollenza di un diploma al dottorato di ricerca conferisca al dottorato stesso una certa configurazione che non si può intravedere in maniera così netta in tutti gli altri dottorati del nostro paese.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI.** Intervengo preliminarmente per chiedere un chiarimento al relatore e al rappresentante del Governo: vorrei sapere se oltre alla situazione della Scuola normale di Pisa non esistano altre istituzioni analoghe che debbano essere prese in considerazione. Ovviamente dico questo non per mettere in dubbio l'autorevolezza culturale e scientifica della Scuola normale di Pisa, ma per evitare che fra sei mesi un altro istituto, università o centro culturale chieda per analogia un uguale trattamento; noi infatti non dobbiamo conferire titoli di

merito a carattere scientifico, ma dobbiamo approvare provvedimenti legislativi volti a sanare o individuare situazioni di carattere generale. Potrà anche accadere che, di fronte ad altri casi di minore affidabilità, prenderemo in considerazione solo questo, ma prima dobbiamo avere di fronte un panorama esatto.

Detto questo, vorrei anch'io manifestare una perplessità; infatti nel testo sono evidenti le contraddizioni sottolineate dall'onorevole Poli Bortone. Fatta salva l'opportunità di un intervento teso a sanare la situazione di un istituto prestigioso quale la Scuola normale superiore di Pisa, mi sembra tuttavia che esista una contraddizione tra la retroattività della norma a partire dall'anno 1983-1984 di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo, in base alla quale un corretto fondamento scientifico-didattico deve essere garantito da oggi. Occorre quindi sanare tale contraddizione con una diversa formulazione dell'articolo. Ripeto, con ciò non intendo mettere in discussione il valore che può avere un intervento a favore della Scuola normale di Pisa.

PRESIDENTE. Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Columba, abbiamo potuto verificare che esiste nel testo un errore materiale, peraltro già contenuto nel messaggio trasmesso dal Senato; quest'ultimo ha già provveduto a trasmettere la relativa correzione. Pertanto, nel testo approvato dal Senato al terz'ultimo rigo del primo comma la parola « perfezionamenti » è da leggersi « perfezionandi ».

GIROLAMO RALLO. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori, per ricordare che la proposta di legge al nostro esame è stata presentata assieme ad altre due proposte di legge, la n. 3707 e la n. 1670, riguardanti l'equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto di studi europei di Firenze. Chiedo che si proceda alla discussione abbinata di tali proposte di legge; non ho sentito nulla a tale proposito nella relazione e ciò mi meraviglia. Mi riferisco anche all'intervento dell'onorevole Castagnetti, il quale ha chiesto se altri titoli

di studio possano essere considerati equipollenti.

PRESIDENTE. Ma lei fa riferimento a tre provvedimenti diversi.

GIROLAMO RALLO. Il titolo della proposta di legge n. 3706 fa riferimento all'equipollenza del diploma rilasciato dalla Scuola normale di Pisa. Mi domando se si debbano considerare separati i provvedimenti, dato il fatto che la materia trattata è identica e una discussione separata mi sembra assurda.

PRESIDENTE. I provvedimenti sono nettamente distinti, ma se l'onorevole Rallo ritiene che essi debbano essere esaminati congiuntamente, può formulare una proposta in tal senso sulla quale la Commissione si esprimerà.

GIROLAMO RALLO. Chiedo formalmente che si proceda alla discussione abbinata delle proposte di legge n. 3706, n. 3707 e n. 1670.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Rallo.

(È respinta).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. Una riflessione più ampia legata all'incertezza circa la definizione di dottorato di ricerca, così come è previsto nel nostro ordinamento universitario, ed una valutazione della Scuola normale superiore di Pisa, mi hanno spinto a chiedere alla Commissione di approvare la proposta di legge al nostro esame nel testo pervenutoci dal Senato.

Per quanto riguarda la proposta di discussione congiunta, devo dire che in questa sede non stiamo discutendo una normativa di carattere generale circa la possibilità di introdurre l'equipollenza di diplomi di scuole di specializzazione delle università con il titolo di dottore di ri-

cerca, ma stiamo esaminando un provvedimento particolare relativo ad una singola scuola di uno specifico istituto universitario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Università della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.

2. Alle autorità accademiche della Scuola normale è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FERRI. Non capisco per quale motivo il gruppo del MSI-destra nazionale vuol procedere alla discussione abbinata delle proposte di legge n. 3706, n. 3707 e n. 1670; si tratta di provvedimenti distinti e desidero ribadire che non abbiamo espresso alcun parere negativo nei confronti di quello riguardante l'Istituto di Firenze sul quale, tra l'altro, non è stato ancora espresso il parere della Commissione affari costituzionali.

Dato il fatto che spesso discutiamo di « produttività » della Camera, per quale motivo, pur potendo, non si dovrebbe approvare un provvedimento adducendo motivazioni di carattere burocratico?

A nome del gruppo comunista, annuncio il nostro voto favorevole.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. La domanda che avevo formulato al relatore ed al

rappresentante del Governo non ha trovato una risposta soddisfacente.

Mi rendo ben conto che i provvedimenti, riguardanti l'Istituto di Firenze, cui faceva cenno il collega Rallo, possano essere di diverso tenore da quello riguardante la Scuola normale di Pisa, ma non ritengo opportuno procedere allo stralcio di proposte che dovrebbero essere discusse nell'ambito di un dibattito che recepisca la problematica nel suo complesso.

Con tutto il rispetto che bisogna avere per l'autorevolezza della Scuola normale di Pisa, non ritengo sia corretto risolvere solo quel problema. L'episodio dell'Istituto di Firenze dimostra che non si tratta di un fatto isolato, ma, se fossimo stati al corrente della problematica complessiva degli istituti e delle scuole che si trovano nelle medesime condizioni, avremmo operato in modo più giusto.

Per questi motivi e considerata la non soddisfacente risposta del relatore, annuncio il mio voto contrario al provvedimento n. 3706.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, anche noi abbiamo atteso una risposta dal sottosegretario, ma non è arrivata.

Al collega Ferri vorrei dire che mi stupisco per il fatto che dopo aver parlato per molto tempo contro il sistema di discussione ed approvazione delle « leggi », ora ci viene a parlare di « produttività » della Commissione. Meno male che esiste la Scuola normale di Pisa! Riteniamo che il provvedimento al nostro esame non sia opportuno, in quanto ne esistono altri che noi consideriamo non molto diversi. Devo manifestare a questo punto il disagio del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale; non voteremo contro perché - ripeto - esistono altri provvedimenti simili, quindi ci asterremo.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge Pisani ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pisani ed altri: « Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio, in data 21 maggio 1986, hanno deliberato di esprimere parere favorevole sugli emendamenti da noi già approvati in linea di principio nella seduta del 30 aprile 1986.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Abbiamo già discusso ampiamente su questa proposta di legge; poiché sugli emendamenti le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, invito la Commissione ad approvare il provvedimento, volto ad evitare — come abbiamo più volte affermato — il « carosello » degli insegnanti e a dare più stabilità alle nostre scuole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-1986, completate le assegnazioni del personale di ruolo e quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive sui posti a qualsiasi titolo ancora vacanti e disponibili per l'intero anno, le nomine dei supplenti sono effettuate dai presidi e dai direttori didattici competenti, in base alle rispettive graduatorie di istituto o di circolo.

Ricordo che avevamo approvato in linea di principio il seguente emendamento

ed il seguente subemendamento del relatore:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

Il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche per posti a qualsiasi titolo vacanti e disponibili per l'intero anno, completate le assegnazioni del personale di ruolo e quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive, viene effettuato dai presidi e dai direttori didattici competenti, in base alle rispettive graduatorie di istituto o di circolo.

1. 2.

*All'emendamento 1. 2, premettere le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1986-1987 ».*

0. 1. 2. 1.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al subemendamento 0. 1. 2. 1, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1. 2 si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 2. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I presidi e i direttori didattici compilano le graduatorie di cui all'articolo 1, ricavandole dalle graduatorie provinciali

secondo l'ordine di punteggio e di precedenza dei singoli aspiranti che abbiano inoltrato domanda ai rispettivi istituti o circoli. Le graduatorie hanno durata biennale a partire dall'anno scolastico 1986-1987.

Ricordo che avevamo approvato in linea di principio gli emendamenti Pisani 2. 1 e del relatore 2. 2, di cui do nuovamente lettura:

*Sopprimere le parole:* « a partire dall'anno scolastico 1986-1987 ».

2. 1.

*Dopo le parole* « graduatorie provinciali », *aggiungere le parole:* « permanenti, aggiornate ogni biennio ».

*Sostituire altresì le parole:* « Le graduatorie hanno durata biennale a partire dall'anno scolastico 1986-1987 » *con le parole:* « Sono compilate graduatorie provinciali permanenti che vanno aggiornate ogni biennio con l'inserimento dei nuovi aspiranti e di quelli trasferiti da altre graduatorie; con l'esclusione di coloro che, per esplicita rinuncia, per trasferimento ad altra graduatoria per nomina in ruolo o per qualsiasi altro motivo perdano il titolo alla permanenza nella graduatoria di appartenenza; nonché con l'integrazione dei punteggi già assegnati agli aspiranti precedentemente inseriti.

La scadenza del biennio è determinata ad anni alterni rispetto a quelli in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medesime.

Nel caso di esaurimento delle graduatorie, il loro aggiornamento viene disposto anche prima della scadenza biennale ».

2. 2.

LUCIO PISANI. Ritiro il mio emendamento 2. 1.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Quanto all'emendamento 2. 2 del relatore, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che la votazione dell'emendamento del relatore 2. 2 debba avvenire per parti separate. Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento del relatore 2. 2, fino alle parole: « aggiornate ogni biennio ».

(È approvata).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento del relatore 2. 2.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

Ai fini dell'inclusione nella graduatoria di istituto o di circolo, ogni aspirante compreso nella graduatoria provinciale deve inoltrare domanda a non più di venti istituti o due circoli, indicando il punteggio acquisito nella graduatoria definitiva provinciale, che deve essere pubblicata a cura dei provveditori entro il 15 luglio. La domanda deve pervenire alle scuole prescelte non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva provinciale. Per l'anno 1985-1986 hanno valore le graduatorie attualmente in atto.

Ricordo che avevamo approvato in linea di principio il seguente emendamento del relatore:

*Dopo le parole:* « alle scuole prescelte », *aggiungere le parole:* « in base ad ordinanza ministeriale a carattere permanente ».

*Sopprimere le parole:* « Per l'anno 1985-1986 hanno valore le graduatorie attualmente in atto ».

3. 2.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole all'emendamento 3. 2 del relatore.



IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 GIUGNO 1986

PRESIDENTE. Anche in relazione all'emendamento 3. 2 del relatore ritengo che la votazione debba avvenire per parti separate. Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento 3. 2 del relatore, fino alle parole: « a carattere permanente ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento del relatore 3. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

Non sono ammesse modifiche alla scelta degli istituti e dei circoli nelle cui graduatorie l'aspirante ha chiesto di essere iscritto.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne un'altra di durata annuale solo entro il 31 ottobre di ciascun anno.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

Salvo quanto stabilito nell'articolo precedente, resta invariata la disciplina vigente per il conferimento delle supplenze temporanee.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

Con l'entrata in vigore della presente legge la disciplina delle assenze prevista

per i supplenti annuali nominati dal provveditore agli studi si applica anche ai supplenti annuali nominati dai presidi e dai direttori didattici.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Norme sul calendario scolastico (Approvato dal Senato) (3705); e delle proposte di legge Perrone: Riforma del calendario scolastico (675); Aloï ed altri: Modifica del calendario scolastico (760); Poli Bortone ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico (2249); Mastella ed altri: Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole (2230); Russo Ferdinando: Nuove norme sul calendario scolastico (3481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul calendario scolastico », già approvato dal Senato nella seduta del 22 aprile 1986; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Perrone: « Riforma del calendario scolastico »; Aloï, Rallo e Poli Bortone: « Modifica del calendario scolastico »; Poli Bortone, Pazzaglia, Servello, Rallo, Aloï, Rauti, Fini, Maceratini, Mennitti, Baghino e Tringali: « Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico »; Mastella, Tesini, Casati, Scotti, Brocca, Abete, Andreoli, Aniasi, Armato, Artese, Armellin, Astone, Astori, Augello, Balestracci, Baslini, Bassanini, Belluscio, Bianchi, Becchetti, Bianchini, Bonferroni, Bonalumi, Bonfiglio, Borri, Bosco Bruno, Bosco Manfredi, Briccola, Bot-

ta, Bubbico, Cabras, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Carrus, Carlotto, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cattanei, Cazora, Citaristi, Cobellis, Correale, Cristofori, Coloni, D'Acquisto, D'Aimmo, Degennaro, Dell'Andro, Del Mese, Di Donato, Facchetti, Falcier, Fausti, Ferrari Silvestro, Fiori, Fontana, Fornasari, Foschi, Foti, Garavaglia, Gargani, Garocchio, Germanà, Grippo, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lega, Lenoci, Ligato, Lo Bello, Lombardo, Lucchesi, Lussignoli, Malfatti, Mancini Vincenzo, Manfredi, Monfredi, Marzo, Martarrese, Mattarella, Mazzotta, Memmi, Mensorio, Merolli, Micheli, Mongiello, Mora, Moro, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Cirino Pomicino, Pontello, Portatadino, Pujia, Quarta, Rabinò, Rebullà, Ricciuti, Righi, Rocchi, Rubino, Ruffini, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sangalli, Santuz, Sarti Adolfo, Sanza, Senaldi, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Soddu, Sorice, Stegagnini, Tancredi, Tedeschi, Tempestini, Urso, Usellini, Vecchiarelli, Ventre, Vernola, Viscardi, Viti, Zoppi e Zuech: « Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole »; Russo Ferdinando: « Nuove norme sul calendario scolastico ».

Comunico che, in data 22 maggio 1986, la I Commissione ha adottato la seguente decisione:

#### PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge n. 3705 raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere che nell'ambito dell'anno scolastico, della durata di un anno solare, sia compreso anche il periodo destinato allo svolgimento degli esami di seconda sessione.

#### PARERE FAVOREVOLE

alle abbinate proposte di legge n. 675, n. 760, n. 2230, n. 2249 e n. 3481 nei limiti in cui non contrastino con il disegno di legge.

L'onorevole Castagnetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*.  
Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, da più parti e in più occasioni è stato sottolineato come l'attuale strutturazione del calendario scolastico non agevoli la funzionalità e l'efficienza del nostro sistema formativo ed educativo.

Le norme fissate dall'articolo 11 della legge n. 517 del 1977, che prevedono l'inizio dell'anno scolastico il 10 settembre ed il numero effettivo di giorni di lezione in 215, sembrano obbedire ad una logica centralizzata e burocratica che non risponde alle reali esigenze della scuola.

Le diversità climatiche, culturali, sociali ed economiche che caratterizzano il nostro paese e le varie esigenze legate al turismo estivo ed invernale, alla stagione agricola e alla più o meno pressante richiesta di servizi, inducono a ritenere che l'articolazione su basi regionali del calendario scolastico possa avviare a non pochi inconvenienti attualmente esistenti, conseguendo il risultato di adeguare, almeno sotto questo particolare profilo, il nostro sistema scolastico a quello di gran parte dei paesi europei dove la responsabilità del calendario è affidata agli enti locali.

Per quanto attiene al numero complessivo di giornate effettive di scuola, esiste un'esigenza di maggiore elasticità e adeguamento ai livelli degli altri paesi europei alla quale il disegno di legge alla nostra attenzione dà una risposta.

In Europa, infatti, il calendario scolastico oscilla dai 215 giorni previsti in Italia dalla legge n. 517, ai 161 della Francia, ai 165 della Grecia, ai 200 del Regno Unito e di alcune regioni tedesche. Oltre a collocarci al di fuori dei parametri europei, esso risente di una suggestione produttivistica assai semplicistica che in campo scolastico s'impone intorno alla metà degli anni settanta con una tendenza diffusa, e non finalizzata, a dilatare la permanenza degli alunni nei locali scolastici, suggestione che portò anche alla soppressione di festività civili e religiose.

L'esperienza ha, invece, ampiamente dimostrato che il miglioramento del sistema formativo e l'aumento della sua produttività

vità non si identifica affatto con la dilatazione puramente quantitativa del cosiddetto tempo-scuola.

Dei diversi aspetti del problema da me citato e di altri ancora trattano le diverse proposte di legge presentate in questo ramo del Parlamento (il MSI-destra nazionale con la proposta Aloï ed altri e con un successivo e più elaborato progetto Poli Bortone ed altri; la democrazia cristiana con la proposta Mastella ed altri - che pone in rilievo il problema della settimana di cinque giorni - e, separatamente, con le proposte Perrone e Russo Ferdinando).

Dei suggerimenti ivi contenuti si deve tener conto; essi sono presenti in questa relazione ma, per ragioni di rapidità e di efficacia del nostro intervento, invito la Commissione ad adottare il disegno di legge n. 3705, approvato dal Senato il 22 aprile di quest'anno, quale testo-base al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Il provvedimento si caratterizza per il limite di 200 giorni come obbligo di svolgimento effettivo di lezione, a fronte dei 215 giorni previsti dalle norme attualmente in vigore, e affida alle sovrintendenze scolastiche regionali, sentiti i consigli scolastici provinciali, il compito di fissare la data dell'inizio delle lezioni e il calendario relativo al loro svolgimento.

Il disegno di legge prevede anche la conferma del 1° e 9 settembre quali date di inizio e di conclusione degli esami di riparazione che però, con la nuova formulazione dell'orario scolastico, consentiranno ai giovani, che dovranno sostenere le prove d'esame, una necessaria e salutare pausa e, soprattutto, consentiranno ai capi d'istituto di adempiere in modo meno frettoloso alle operazioni che precedono l'inizio dell'anno scolastico.

Il disegno di legge, infine, prevede la divisione in trimestri dell'anno scolastico e definisce con chiarezza le modalità per il computo degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza e del collocamento a riposo del personale ispettivo e direttivo, docente e non docente onde evi-

tare che la nuova normativa possa recare disagi.

In conclusione, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento al nostro esame. Si tratta di un disegno di legge di non grande portata ma, con la proposta di legge n. 2454 di imminente approvazione, porrà le basi per un più agevole avvio dell'anno scolastico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO PISANI. Signor presidente, concordo con le motivazioni esposte dal relatore circa la necessità e l'opportunità di approvare il provvedimento al nostro esame. Desidero solo fare due osservazioni.

Non comprendo le ragioni che sono alla base della divisione trimestrale dell'anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda i problemi della valutazione degli allievi. Voi sapete che la valutazione nella scuola dell'obbligo oggi viene effettuata mediante giudizi, essendo stati eliminati i voti; essi richiedono lunghi adempimenti che certamente la trimestralizzazione non alleggerisce; ritengo che un tale tipo di procedura sottoponga gli insegnanti più ad un impegno di *routine* che ad un adempimento altamente qualificante quale è la valutazione degli allievi.

Non ritengo oggi necessario affrontare il problema della divisione dell'anno scolastico; si potrà parlare della questione nel momento in cui verrà proposta una nuova normativa in materia di valutazioni.

In questo senso ritengo che il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3705 possa essere accantonato.

In secondo luogo, vorrei esprimere una perplessità circa l'ottavo comma del medesimo disegno di legge, laddove si parla di computo del trattamento di quiescenza. Il collocamento a riposo, infatti, verrebbe previsto il 1° ottobre e il 10 settembre di ciascun anno a seconda che il personale sia stato assunto prima o successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 517 del 1977. Mi chiedo cosa succederà della cattedra di quel docen-

te che andrà in pensione. A me pare che ciò possa essere chiarito per non ingenerare confusione e per non creare situazioni difformi tra una provincia e l'altra.

Nell'ottavo comma dell'articolo si parla di decorrenza per il collocamento a riposo « ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza »; significa che l'insegnante che va in pensione il 1° ottobre è obbligato a tornare a scuola il 10 settembre per una ventina di giorni? In tal modo si porrà il problema di nominare un supplente, perché quel posto non sarà utilizzabile. Se dobbiamo dare un ordinato inizio all'anno scolastico, dobbiamo ritenere vacanti anche i posti di quegli insegnanti che andranno in pensione il 1° ottobre, utilizzandoli eventualmente per supplenze o altre attività didattiche.

Ho svolto queste due osservazioni (mi riferisco soprattutto al quarto comma) perché è necessario risolvere i problemi che potrebbero intralciare l'iter di un provvedimento che deve invece essere approvato rapidamente.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero esprimere la soddisfazione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale per l'avvio della discussione di un provvedimento che non è di poca portata come si vorrebbe far credere; esso, infatti, è atteso soprattutto da parte di alcune regioni meridionali molto penalizzate, sotto il profilo turistico, dall'inizio dell'anno scolastico.

Inoltre, attraverso il disegno di legge e le altre proposte in discussione si riesce ad armonizzare i ritmi scolastici con quelli di lavoro (o almeno questo dovrebbe essere l'intendimento). Esistono alcuni aspetti sui quali noi non siamo sulla stessa linea, ma si tratta semplicemente di dettagli.

Il relatore, onorevole Castagnetti, ha parlato — sia pure in maniera sommaria — dei giorni dedicati alla scuola e della loro distribuzione. Ma noi avremmo voluto affrontare in questa sede il problema della distribuzione delle ore di studio nell'arco della settimana, perché esistono regioni

in cui i ritmi di lavoro sono differenti. D'altro canto, da ciò è nata l'esigenza da parte del collega Mastella di presentare una proposta di legge sulla settimana corta a scuola; ciò non è inopportuno, nel momento in cui si affida al sovrintendente scolastico regionale, con la consultazione delle regioni, l'organizzazione del lavoro stesso.

Nella nostra proposta di legge sono fissati alcuni termini che risultano un po' più elastici ma, in qualche caso, più restrittivi di quelli previsti dal Governo. In particolare, il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge prevede la conclusione dell'anno scolastico il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità. Riteniamo che anche questi ultimi dovrebbero essere conclusi entro il 30 giugno; pensiamo infatti che, in rapporto alla media europea, 190 giorni siano più che sufficienti. Non è un fatto di quantità; non si può dire che la scuola italiana, prevedendo 215 giorni di lezione, sia maggiormente qualificata rispetto alle altre scuole della Comunità europea. La nostra proposta prevede l'aggiornamento del calendario scolastico ogni 5 anni; tale norma non è presente nel disegno di legge, che prevede solamente la determinazione del termine delle attività didattiche e delle lezioni da parte del ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza. Fissare un termine di 5 anni ci sembra sufficiente per sperimentare la validità di questa nuova organizzazione.

Ritengo opportune le riflessioni dell'onorevole Pisani sull'ottavo comma; esso, infatti, è stato inserito in un disegno di legge che, a nostro avviso, dovrebbe riguardare solamente il calendario scolastico e, quindi, la modifica del secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Poiché, invece, si è voluto inserire nel testo un comma riguardante il trattamento di quiescenza, occorre riflettere sulle osservazioni dell'onorevole Pisani per evitare alcune disfunzioni e per far sì che docenti e studenti trovino nella scuola elementi di chiarezza e non di confusione.

In conclusione, siamo sostanzialmente favorevoli al provvedimento, anche perché esso è quasi identico alla nostra proposta di legge.

LAURA FINCATO. Ho ascoltato la relazione dell'onorevole Castagnetti, nella quale mi sembra siano stati esposti tutti gli argomenti che avevano formato oggetto di alcune riflessioni della mia parte politica, tant'è vero che, pur senza aver presentato proposte di legge come gruppo, dopo un lungo lavoro di elaborazione, abbiamo improntato delle nostre idee il progetto della regione Lombardia. Mi sembra accettato, sia a livello politico sia soprattutto a livello di sensibilità della popolazione, il criterio secondo il quale, essendo l'Italia lunga e diversa, si può agire con un minimo di autonomia rispettando alcuni parametri.

Ma proprio perché vediamo questo provvedimento in una logica di decentramento e di maggiore autonomia, non comprendiamo quanto è stabilito al quarto comma; tale norma ci sembra contrastare con quanto abbiamo sostenuto in questi anni e, soprattutto, con la logica di autonomia che intendiamo favorire con questo provvedimento e con altre proposte di legge. Ci sembra inopportuno imporre per legge sempre e comunque la valutazione in trimestri, nel momento in cui prevediamo la possibilità da parte dei sovrintendenti e dei consigli scolastici provinciali di fornire indicazioni rispetto alla temporalità delle lezioni.

Mi spiego ancora meglio: accettando la *ratio* di questo provvedimento, mi sembra assolutamente illogico ricorrere ai trimestri. Non voglio assolutamente apparire la rappresentante di una parte politica che difende il quadrimestre, ma ritengo che una scelta in tal senso non debba essere imposta con un provvedimento legislativo e comunque senza pre-stabilire la scelta della divisione in tre parti dell'anno scolastico. Se è vero, come è vero, che il provvedimento al nostro esame ed altri ancora vanno nel senso di garantire una maggiore responsabilità ed autonomia, avverto che su tale

questione intendo fare una battaglia politica; nel caso non dovesse essere accolta la mia tesi non potrò votare a favore del provvedimento perché non sarei coerente con il principio dell'autonomia.

Non sono per « sposare » sempre il quadrimestre, ma non sono neanche a favore della bocciatura comunque del trimestre: sono a favore del fatto che il quarto comma dell'articolo 1 non sia inserito nel provvedimento in discussione perché si tratterebbe di una forzatura e di un ritorno indietro, contrario alla logica del decentramento.

BENIAMINO BROCCA. Signor presidente, esprimo il parere favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento oggi in discussione di cui auspico una rapida approvazione.

Condividiamo le valutazioni espresse dal relatore che ringraziamo per la sinteticità e la puntualità delle motivazioni contenute nella relazione.

Riteniamo sia opportuno fare tesoro dell'esperienza ormai accumulata nella scuola nonostante le luci e le ombre. Si propone oggi la semplificazione dell'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico e della sua scansione in modo tale che le ombre siano sempre più contenute.

Si tratta di un provvedimento opportuno perché propone un alleggerimento del carico di lavoro degli operatori del mondo della scuola. Il numero di 215 giorni previsto dalla legge n. 517 del 1977 non è stato sempre possibile rispettarlo a causa di vari interventi ministeriali che puntualmente giungevano ai direttori degli istituti; si trattava, quindi, di una finzione che ormai è opportuno correggere nel senso di conferire agli istituti medesimi - come sosteneva anche la collega Fincato - una maggiore autonomia.

Per quanto riguarda la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1, noi non abbiamo alcuna obiezione: ci sembra, infatti, che questa delicatissima materia della valutazione, trattata soltanto in relazione alla periodizzazione dell'anno scolastico, appaia riduttiva; se intendiamo modi-

ficare il sistema di valutazione degli alunni, dovremmo rivedere modi e tempi dell'intera organizzazione scolastica. Ricordo che nella discussione avvenuta al Senato erano stati reintrodotti i voti che poi, però, sono stati nuovamente « tolti ».

Questo problema, quindi, potrebbe essere accantonato per essere riaffrontato nella più organica discussione sulla scuola secondaria superiore. Nel caso venga proposto l'accantonamento, noi non ci opporremo, sempre che ciò non costituisca un pregiudizio per una rapida approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda la questione dell'ottavo comma dell'articolo 1 sollevata dall'onorevole Pisani, posso dire che la sua osservazione ha effettivamente un fondamento. Quella norma potrebbe essere mantenuta soltanto se il Governo fornirà alla Commissione i necessari chiarimenti. Non è, infatti, chiaro cosa accadrebbe nel caso di un docente che, andando in pensione il 1° ottobre, lasciasse la cattedra soltanto venti giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico creando così una indubbia turbativa. Noi saremmo d'accordo a mantenere tale norma nel caso si intenda che il docente resti a disposizione per i residui venti giorni occupando un posto assegnatogli in via provvisoria. Il Governo deve chiarire questo punto perché è necessario assumersi le responsabilità dell'eventuale dissesto che la norma, di cui all'ottavo comma, potrebbe provocare.

Queste sono le nostre preoccupazioni che spero vengano recepite dal Governo e dalla Commissione, non dimenticando la necessità della rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

EDDA FAGNI. Questa mattina tutti i giornali radio e i quotidiani, annunciando l'inizio della discussione del disegno di legge n. 3705, hanno posto in evidenza il solo aspetto della durata dell'anno scolastico che, con la nuova norma, verrebbe ad essere ridotto di quindici giorni.

Vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che notizie di questo genere non contribuiscono certo a fornire della scuola una

immagine positiva. Evidentemente qualcuno da qualche parte le notizie le ha apprese. Si dice sempre che la scuola fa molti giorni di vacanza e che i ragazzi ci stanno poco: si tratta di un'ombra che proverrebbe anche dal confronto con altre scuole non pubbliche che gestiscono meglio la durata dell'anno scolastico e il tempo all'interno della giornata.

Per quanto riguarda la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1, annuncio che non presenteremo un emendamento soppressivo, ma intendiamo sostituirla con un altro comma con il quale si preveda che i criteri di valutazione degli alunni siano adottati dai collegi dei docenti secondo la necessità.

Quindi lascerei al collegio dei docenti questa autonomia, del resto anche la collega Fincato richiamava questo punto.

Per quanto riguarda la durata dell'anno scolastico, il terzo comma stabilisce che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni — sottolineo « l'almeno » — mentre il settimo comma assegna ai sovrintendenti scolastici regionali o interregionali, sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali, il compito di determinare la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento. Nulla vieta, dunque, che la durata sia superiore e l'affermazione, fatta dal collega Brocca, che non essendo mai stata rispettata la durata di 215 giorni, stabilita dalla legge n. 517 del 1977, si imponeva una diminuzione, non ci trova d'accordo. Anche a tale riguardo ci riserviamo, perciò, di presentare emendamenti.

Vorrei inoltre capire come si concilia con la proposta in discussione sui nuovi ordinamenti e sui contenuti dei nuovi programmi della scuola elementare questa compressione della durata dell'anno scolastico, fatta comunque salva l'iniziativa delle regioni di stabilirne la data di inizio e di fine.

Rispetto al riferimento fatto dal collega Castagnetti alla durata dell'anno scolastico negli altri paesi europei, non possiamo non rilevare come in molti di quei paesi la durata giornaliera delle lezioni non sia di quattro ore bensì di cinque ed

a volte anche di sei. Ed è di questo che vogliamo discutere a proposito della scuola elementare.

Per quanto riguarda l'ottavo comma, vorremmo anche noi che ne venisse meglio chiarito il significato poiché spesso — lo dico senza offesa per nessuno — le interpretazioni che si danno delle norme somigliano a degli elastici che si tirano in base alle necessità del momento. Deve essere detto con chiarezza cosa significhi che per il personale docente e non docente attualmente in servizio si fa riferimento, ai fini del trattamento di quiescenza, alle date del 1° ottobre e del 10 settembre. Concordo dunque con le osservazioni fatte dal collega Pisani.

A nome del mio gruppo preannuncio, inoltre, la presentazione di due emendamenti al secondo comma. Il primo prevede l'aggiunta di un comma del seguente tenore: « Nella scuola materna nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 luglio per iniziativa degli enti locali o convenzionati dai consigli di circolo possono essere svolte attività didattiche integrative ». Vi è infatti la necessità di non lasciare i bambini della scuola materna senza un punto di riferimento all'interno della scuola stessa; vi è la necessità che le famiglie non vedano troncato in maniera traumatica questo servizio e questa attività didattica.

L'altro comma che proponiamo di aggiungere stabilisce che: « Le preiscrizioni alle prime classi devono essere effettuate entro il 25 gennaio di ogni anno, le iscrizioni confermate entro il 7 luglio ». Deve essere ripreso il discorso dei bacini di utenza e quello delle possibilità di deroga, che però devono essere deliberate per la scuola materna e dell'obbligo dai consigli comunali competenti per territorio e per la scuola secondaria dai relativi consigli provinciali: ciò per non affidare ad una mobilità occasionale lo spostamento da una scuola all'altra, con le complicazioni che la cosa comporta. La circolare del ministro sta già generando grosse perplessità nella scuola e vorremmo che il problema fosse riportato entro termini accettabili, rispettando le esigenze dei ra-

gazzi ma senza mettere in difficoltà scolari, docenti, organici e così via.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico ai colleghi che, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea, le Commissioni sono state sconvocate. Sospendo pertanto la seduta avvertendo che essa riprenderà al termine della seduta antim meridiana dell'aula con l'esame degli articoli e degli emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 13,55.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno e delle proposte di legge al nostro esame.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore.** Alcune delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della discussione sulle linee generali mi sembrano pertinenti. Per quanto concerne il quarto comma dell'articolo unico del disegno di legge, ritengo che sia possibile pervenire ad una convergenza al fine di migliorare il testo e di accelerare l'iter del provvedimento.

Personalmente condivido alcune osservazioni dell'onorevole Poli Bortone, ma occorre trovare punti di equilibrio realizzabili. Il testo nella sua attuale stesura rappresenta il miglior punto di equilibrio per realizzare quanto è nei nostri auspici.

L'obiezione dell'onorevole Pisani riguardante l'ottavo comma è fondata e tocca un problema già esistente, sul quale chiediamo al Governo una parola chiarificatrice; infatti, se il Governo ci fornisse un chiarimento, potremmo evitare la presentazione di emendamenti al testo.

**DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Per considerazioni di ordine generale, il Governo si rimette alla puntuale relazione dell'onorevole Castagnetti. Per quanto riguarda le proposte e i suggerimenti emersi nel corso della discussione, esprimerò

il mio parere in sede di esame degli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3705.

*(E approvata).*

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. Ai fini della valutazione degli alunni l'anno scolastico è diviso in tre periodi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 3 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il

calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sopprimere le parole da: « con eventuale » fino alla parola: « maturità ».*

1. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 2, aggiungere, in fine: « Nella scuola materna nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 luglio per iniziativa degli enti locali o convenzionati dai consigli di circolo possono essere svolte attività didattiche integrative ».*

1. 6.

FAGNI, FERRI, MINOZZI, BIANCHI BERETTA, PINNA, CIAFARDINI, BADESI POLVERINI, CONTE ANTONIO.

*Al comma 2, aggiungere i seguenti:*

« Le preiscrizioni alle prime classi devono essere effettuate entro il 25 gennaio di ogni anno, le iscrizioni confermate entro il 7 luglio.

Ai fini delle iscrizioni i bacini di utenza e le rispettive possibilità di deroga sono deliberati, per la scuola materna e



dell'obbligo, dai consigli comunali competenti per territorio, per la scuola secondaria dai consigli provinciali competenti per territorio. Tali delibere, definite anche sulla base delle proposte dei consigli scolastici distrettuali, sono riformulate ogni tre anni ».

1. 7.

FAGNI, FERRI, MINOZZI, BIANCHI  
BERETTA, PINNA, CIAFARDINI,  
BADESI POLVERINI, CONTE AN-  
TONIO.

*Al comma 3, sostituire la parola: « 200 »  
con la parola: « 190 ».*

1. 10.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Sopprimere il comma 4.*

1. 1.

FINCATO.

*Sopprimere il comma 4.*

1. 3.

PISANI.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Nell'ambito dell'autonomia delle decisioni del collegio dei docenti, sentiti gli organi collegiali delle scuole, è decisa la suddivisione per le valutazioni in trimestri o in quadrimestri ».

1. 2.

FINCATO.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Ai fini della valutazione degli alunni il collegio dei docenti, sentito il consiglio di circolo o di istituto, valuta la opportunità, sotto il profilo del maggior rendimento scolastico, di suddividere lo anno scolastico in due o tre periodi ».

1. 5.

BROCCA.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Ai fini della valutazione degli alunni i collegi dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico deliberano di suddividerlo in trimestri o quadrimestri ».

1. 8.

FAGNI, FERRI, MINOZZI, BIANCHI  
BERETTA, PINNA, CIAFARDINI,  
BADESI POLVERINI, CONTE AN-  
TONIO.

*Al comma 5, dopo la parola: « determi-  
na », aggiungere le parole: « ogni cinque  
anni ».*

1. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Aggiungere alla fine del comma 8:*

« Resta inteso che i posti dei docenti collocati a riposo o dimissionari rispettivamente dal 1° ottobre al 1° settembre saranno utilizzati a tutti gli effetti come posti vacanti e quindi coperti secondo le conseguenti procedure dei posti su organico non occupati da personale di ruolo ».

1. 4.

PISANI.

Avverto che gli emendamenti saranno votati in linea di principio e inviati alla Commissione affari costituzionali per il parere di competenza.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore.*  
Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 9, si tratta di un problema già posto al quale, in sede di replica, non ho dato una risposta. Mi sembra che l'obiezione dell'onorevole Poli Bortone sia pertinente, ma affrontabile soltanto quando risolveremo globalmente il problema degli esami di maturità. Poiché il provvedimento, se approvato subito, entrerebbe in vigore il prossimo anno, invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*  
Per le stesse motivazioni addotte dal relatore, invito l'onorevole Poli Bortone a

ritirare l'emendamento 1. 9, assicurandola che proprio in questi giorni la riforma degli esami di maturità è in discussione presso la competente Commissione del Senato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 6, perché mi sembra concettualmente aggiuntivo rispetto ai limiti del provvedimento. Se il mio invito non venisse accolto, il mio parere sarebbe contrario perché si tratta di materia impropria.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il mio parere sull'emendamento Fagni ed altri 1. 6 non può che essere negativo non solo per le ragioni addotte dal relatore, ma anche perché il problema è posto in sede impropria e rinvia ad una *ratio* totalmente diversa rispetto a quella concernente l'organizzazione e le competenze del Ministero a livello centrale nella sua complessità.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Per le stesse motivazioni già espresse sul precedente emendamento, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fagni ed altri 1. 7, altrimenti il mio parere non può che essere negativo.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento Fagni ed altri 1. 7, tenuto conto che esso sarebbe inerente allo stato giuridico dei docenti e che le attività al di là del 30 luglio possono semplicemente rientrare in una competenza per il momento assistenziale da parte degli enti locali, il cui onere dovrebbe essere a carico degli enti locali stessi.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 10, ho già espresso le mie valutazioni in sede di replica e riconfermo il parere contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

Anche il Governo è contrario all'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 10.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli identici emendamenti 1. 1 e 1. 3, faccio presente che esiste un problema procedurale, perché l'emendamento soppressivo precluderebbe gli eventuali emendamenti correttivi.

LUCIO PISANI. Tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che non è opportuno discutere di valutazione nel contesto di un calendario scolastico, perché il problema è se dividere in trimestri o in quadrimestri. Vi erano due ipotesi di scelta: lasciare liberi i singoli collegi (e in questa direzione sono stati presentati diversi emendamenti) o sopprimere il comma. Ho inteso privilegiare l'ipotesi soppressiva perché, a parte il fatto che con atto amministrativo è prevista questa disposizione, ogni anno il Ministero dà questa facoltà, per cui questa normativa è tuttora vigente. Stabilire in via normativa che il collegio dei docenti possa decidere significa pregiudicare in anticipo una discussione che meriterebbe ulteriori approfondimenti e, in caso di ripensamenti, sarebbe difficile smentirci tra qualche mese. Sopprimendo il comma, non pregiudichiamo alcunché e non tocchiamo un argomento che, per la sua delicatezza e necessità di approfondimenti, meriterebbe ben altra considerazione.

PRESIDENTE. Faccio presente che, in caso di approvazione degli emendamenti soppressivi, gli altri emendamenti decadono.

LAURA FINCATO. Abbiamo detto che è forzato inserire l'argomento della valutazione in un provvedimento relativo al calendario scolastico. Il quarto comma non riguarda il metodo o le schede, ma solo i tempi della valutazione. La scelta prioritaria è quella di togliere l'argomento dal testo. È doveroso chiedere ai colleghi intervenuti nella discussione se intendono attestarsi su questa logica, perché i colleghi Brocca, Ferri ed altri hanno avanzato una seconda ipotesi che, però, è in

qualche modo più tenue rispetto alla soppressione. Nel mio precedente intervento ho affermato che nella logica dell'autonomia privilegio che la scelta venga fatta dal collegio dei docenti, però direi che è più opportuno affrontare il discorso della valutazione in sede separata, e quindi sopprimere il quarto comma.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore.** Come ho già detto, sono contrario agli identici emendamenti soppressivi 1. 1 e 1. 3 non tanto perché non ne condivide il merito, quanto perché intendo esprimere parere favorevole sugli emendamenti sostitutivi. È un problema di procedura.

**PRESIDENTE.** Allora sarebbe opportuno trovare una soluzione unica.

**FILIPPO FIANDROTTI.** Se gli emendamenti sono in parallelo con quanto stabilisce l'ordinamento, a che cosa serve tutta questa discussione? Qui si tratta dell'azzeramento o della trimestralizzazione. Io sono per quest'ultima.

**MICHELE CIAFARDINI.** Non è nell'ordinamento.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore.** Si potrebbe sospendere brevemente la seduta per riunire in un unico emendamento quanto contenuto negli emendamenti Fincato 1. 2, Brocca 1. 5 e Fagni ed altri 1. 8.

**LAURA FINCATO.** Non ho pregiudizi su questo. Il problema è su quale logica i colleghi intendono attestarsi. Il relatore ha detto che la logica che intende esprimere è quella dell'autonomia.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 11, così come sull'emendamento Pisani 1. 4, perché contempla l'attuazione di atti dovuti, per cui è pleonastico.

**DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Mi dichiaro contrario all'emendamento

Poli Bortone ed altri 1. 11. Vorrei dire all'onorevole Pisani che la norma prevista dal suo emendamento 1. 4 fa riferimento ad una preoccupazione che credo possa essere fugata proprio perché non è stata riportata nel testo del provvedimento, così come avvenne in occasione dell'approvazione della legge n. 517 del 1977. Pur rimanendo in servizio ai fini della quiescenza, quei posti, risultanti liberi al 31 marzo, verrebbero certamente utilizzati secondo i principi cui ella ha fatto riferimento.

L'articolo 13 della legge n. 517, al terzo comma, così recita: « Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre ».

Questo è il motivo per cui ritengo pleonastico l'emendamento Pisani 1. 4.

**LUCIO PISANI.** Non sono molto convinto di questo, ma sono comunque disposto a ritirare il mio emendamento nel caso il Governo lo accetti nella forma di ordine del giorno.

**DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Accetto l'emendamento 1. 4 come ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Pisani 1. 4 è ritirato.

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, Relatore.** Nonostante abbia espresso parere contrario sugli emendamenti 1. 1 e 1. 3, l'ipotesi soppressiva del quarto comma incontrava, ed incontra ancora adesso, il mio favore in quanto ritengo che con esso si razionalizzi il provvedimento.

La preoccupazione manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo era suscitata dal fatto che un'eventuale soppressione del quarto comma poteva suonare come tentativo di polemica nei confronti delle deliberazioni del Senato, tentativo di polemica che non esiste. Ritengo che tale eventuale razionalizzazione abbia quale unico scopo la modifica del calendario; in questo senso spero che il Senato

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 GIUGNO 1986

ci « capisca » e proceda ad una rapida approvazione delle eventuali modifiche.

In questo senso, quindi, sono favorevole alla soppressione del quarto comma.

**PRESIDENTE.** Onorevole Poli Bortone, il relatore ed il rappresentante del Governo l'hanno invitata a ritirare l'emendamento 1. 9.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fagni, vi è stato un invito a ritirare gli emendamenti 1. 6 e 1. 7; in caso contrario vi è il parere negativo del relatore e del Governo.

**EDDA FAGNI.** Ritiriamo gli emendamenti 1. 6 e 1. 7.

**PRESIDENTE.** Onorevole Poli Bortone, il rappresentante del Governo la invita a ritirare l'emendamento 1. 10.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Signor presidente, intendiamo mantenerlo perché riteniamo importante portare a 190 giorni la durata dell'anno scolastico.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 10, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Fincato 1. 1 e Pisani 1. 3, accettati dal relatore e per i quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(Sono approvati).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Fincato 1. 2, Brocca 1. 5 e Fagni ed altri 1. 8.

Passiamo all'emendamento 1. 11.

**GIROLAMO RALLO.** Vorrei comprendere quale è stato il criterio adottato dal re-

latore e dal rappresentante del Governo per esprimere il parere contrario al nostro emendamento 1. 11.

Proponiamo la determinazione ogni cinque anni delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami perché in cinque anni vi possono essere molte trasformazioni che richiedono una revisione della normativa.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 11, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che l'emendamento Pisani 1. 4 è stato ritirato.

Inverò immediatamente gli identici emendamenti Fincato 1. 1 e Pisani 1. 3 alla I Commissione per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Urbani ed altri: « Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca » *(Approvata dal Senato)* (3706).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armellin, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafiero, Carelli, Casati, Castagnetti, Conte Antonio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato, Franchi Roberto, Minozzi, Pinna, Pisani, Portatadino, Tesini, Viti.

*Si sono astenuti:*

Poli Bortone, Rallo.

Proposta di legge Pisani ed altri: « Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola » (2454):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	16
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armellin, Brocca, Cafiero, Carelli, Casati, Castagnetti, Ferrari Bruno, Fiandrotti, Fincato, Franchi Roberto, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Tesini, Viti.

*Si sono astenuti:*

Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Ciafardini, Conte Antonio, Fagni, Ferri, Minozzi, Pinna.

**La seduta termina alle 14,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---